



COMITATO REGIONALE MOLISE
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Procedimento giudiziario a carico di:
MAZZUCCO WALTER
BOCCIOFILA "I FIORI" A.S.D.

SENTENZA N. 1/2018

PREMESSA IN FATTO

In data 12 Dicembre 2017, perveniva a questo Ufficio l'esposto a firma dell'Arbitro Nazionale Lucio Fiorella (iscritto nel ruolo Nazionale della Federazione Italiana Bocce con Cartellino n. 376335), in qualità di Direttore della Gara a Carattere Regionale organizzata dalla Società A.D.S. "LA ROCCA" di Oratino (CB), con codice Raffa: RCB000021.

In particolare, il predetto Direttore di Gara riferiva che – durante le fasi eliminatorie – il giocatore Mazzucco Walter, della Società Bocciofila "I FIORI" A.S.D., cartellino n. 416177, a seguito dell'annullamento di una boccia, si era rivolto indecorosamente nei confronti dell'avversario, sig. Di Marco Gianni, minacciando di tirargli una boccia in testa.

L'episodio riferito, peraltro, risultava refertato dal Commissario di Campo, Sig. Clemente Di Bartolomeo, con relazione allegata all'esposto medesimo.

In data 15 Dicembre 2017, ai sensi degli artt. 20 e 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, questo Ufficio comunicava alle parti interessate l'inizio del procedimento giudiziario, fissando per il

AVV. FABIO DI SALVO
VIA PASCOLI, 2 – 86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874.493646 – FAX. 0874.1891091
MAIL: avvfabiodisalvo@gmail.com
PEC: avvfabiodisalvo@pec.giuffre.it

10 Gennaio 2018 la data del relativo pronunciamento ed invitando le Parti medesime a far pervenire osservazioni e/o chiarimenti in merito.

Il Comitato Provinciale di Frosinone ha riscontrato l'invito summenzionato in data 05/01/2018, rilevando come – agli atti del Comitato – non risultasse alcun provvedimento disciplinare precedente a carico del Mazzucco Walter.

In data 08/01/2018, altresì, è pervenuta nota a firma della Bocciofila "I FIORI" A.S.D., per mezzo della quale – nell'esprimere rammarico per l'accaduto – la Società evidenzia come il proprio iscritto abbia sempre tenuto un comportamento corretto "*sia nelle manifestazioni agonistiche che nella vita sociale dell'associazione*".

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

L'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale CONI in data 02/02/2012, recita: "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*".

Il Regolamento di Giustizia e Disciplina della F.I.B., poi, all'art. 1 detta: "*Gli Affiliati, i Tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale ...*".

Sono quelli richiamati, a ben vedere, i principi cardine di ogni attività sportiva, tanto più pregnanti e vincolanti allorquando i praticanti e tesserati partecipino ad eventi agonistici.

Ed invero, il comportamento personale di tutti i protagonisti di un evento sportivo – qualsiasi esso sia – deve riflettere i principi summenzionati e, laddove non fosse conforme ad essi (come nel caso di specie), lede insanabilmente non solo l'immagine del soggetto agente, bensì l'immagine dell'intero movimento sportivo e della Federazione che lo governa.

Né, tantomeno, la gravità di un comportamento quale quello denunciato a carico del sig. Mazzucco Walter può venir meno in considerazione dei "buoni" precedenti del medesimo: anzi, proprio

AVV. FABIO DI SALVO
VIA PASCOLI, 2 – 86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874.493646 – FAX. 0874.1891091
MAIL: avvfabiodisalvo@gmail.com
PEC: avvfabiodisalvo@pec.giuffre.it

allorquando un comportamento scorretto ed irrispettoso provenga da chi, in precedenza, non ne avesse mai assunti, esso deve ritenersi ancor più grave e censurabile, atteso l'evidente impatto negativo che esplica nei confronti degli altri tesserati e del pubblico.

In tal senso, pertanto, le considerazioni pervenute dal Comitato Provinciale di Frosinone e dalla Bocciofila "I Fiori" A.S.D. possono, *in limine*, attenuare soltanto le conseguenze della condotta imputata, ma non certo la gravità della medesima.

Infine, deve considerarsi che le circostanze di fatto evidenziate nell'esposto del Direttore di Gara Fiorella e nella relazione del Commissario di Campo Di Bartolomeo risultano riscontrate *per tabulas*, provenendo da soggetti che – per qualifica e funzione – godono di fede privilegiata ed atteso, peraltro, che esse non risultano in alcuna parte smentite dai soggetti interessati.

In ragione di tutto quanto sopra esposto e considerato,

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Preso atto dell'esposto a firma dell'Arbitro Nazionale, sig. Lucio Fiorella, e della similare relazione a firma del Commissario di Campo, sig. Clemente Di Bartolomeo;

Preso atto, altresì, delle considerazioni esposte dal Comitato Provinciale di Frosinone e dalla Bocciofila "I Fiori" A.S.D.;

Precisato che le considerazioni "attenuanti" da ultimo richiamate attengono solo al *quantum* della sanzione che si andrà ad irrogare;

Ritenuto, pertanto, sussistere in capo al sig. Mazzucco Walter gli addebiti imputati e, in particolare, le condotte indicate dall'art. 61, comma 3 lett.re d), e) ed f), del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

Attesa la responsabilità oggettiva della Bocciofila "I Fiori" A.S.D., ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 2, del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

AVV. FABIO DI SALVO
VIA PASCOLI, 2 – 86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874.493646 – FAX. 0874.1891091
MAIL: avvfabiodisalvo@gmail.com
PEC: avvfabiodisalvo@pec.giuffre.it

Visti l'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo nonché gli artt. 1 e 61, commi 2[^]-3[^]-5[^] e 7[^], del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

COMMUNA

- ❖ **al sig. MAZZUCCO WALTER**, Tesserato con cartellino n. 416177 presso il Comitato Provinciale di Frosinone, **la sanzione della squalifica per mesi 2**, a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- ❖ **alla Bocciofila "I FIORI" A.S.D.** **la multa di € 150,00**, da liquidarsi in favore della Segreteria Federale entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione della sentenza e con avvertimento che, in mancanza, l'Associazione incorrerà nelle conseguenze di cui all'art. 60, comma 6, del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

La presente pronuncia è pubblicata sul sito Federale secondo le vigenti disposizioni e comunicata alle Parti interessate presso gli indirizzi di competenza.

Campobasso, li

Firmato digitalmente da

FABIO DI SALVO

Data e ora della firma:
10/01/2018 10:05:59

AVV. FABIO DI SALVO
VIA PASCOLI, 2 – 86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874.493646 – FAX. 0874.1891091
MAIL: avvfabiodisalvo@gmail.com
PEC: avvfabiodisalvo@pec.giuffre.it